

**SCHEMA CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PRIVATO PER
L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL DIRETTORE
DELL'A.R.D.S.U. - E.S.U. DI PADOVA**

Con la presente scrittura privata redatta in duplice originale, fra:

- **l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario – E.S.U. di Padova**, in seguito denominata ESU di Padova, con sede legale in via San Francesco n. 122, Padova, p.i. 00815750286, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore e legale rappresentante,....., domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda,
- e
- il dott. nato a il c.f., residente a In via n.;

si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1

In applicazione dell'art. 14 della Legge Regionale 7 aprile 1998 n. 8 l'ESU di Padova assume a tempo determinato, con contratto di lavoro di diritto privato, alle proprie dipendenze, con la qualifica di dirigente e le funzioni di Direttore, il Sig....., che

accetta, giusta Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.
..... del

Articolo 2

Con la sottoscrizione del presente contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato il Sig. s'impegna a svolgere a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell' ESU di Padova le funzioni di Direttore dell'Azienda, esercitando i poteri e svolgendo le funzioni previste secondo le modalità ed i limiti di cui all'art. 14 della legge regionale n. 8/1998.

Assume l'onere di sovrintendere alla gestione dell'Azienda, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza, risponde della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa. L'equilibrio economico e finanziario dell'ESU di Padova è considerato obiettivo essenziale ed irrinunciabile ed il suo rispetto è verificato periodicamente ed in sede di consuntivo.

Il Direttore provvede ad attuare gli obiettivi assegnati dal Consiglio di Amministrazione e gli indirizzi inerenti il corretto e regolare svolgimento della funzione direttoriale.

Resta ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione di attribuire al Direttore ulteriori funzioni e responsabilità compatibili con il ruolo e le normative vigenti.

Articolo 3

Il presente contratto decorre dalla data di stipula ed ha una durata di cinque anni.

Entrambi i contraenti possono recedere dal contratto, per giusta causa, prima della scadenza del termine, ai sensi dell'art. 2119 del codice civile.

L'ESU di Padova ha la facoltà di recedere per giusta causa nelle ipotesi disciplinate dal D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e dal CCNL relativo al Personale dell'Area delle Funzioni Locali.

L'incarico può essere revocato inoltre nei casi e con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001.

Le ipotesi di revoca dell'incarico e di recesso dal rapporto di lavoro sono altresì disciplinate all'art. 25 della L.R. 54/2012 e dal vigente CCNL relativo al Personale dell'Area delle Funzioni Locali.

E' inoltre possibile revocare anticipatamente l'incarico per motivate ragioni organizzative e produttive, come previsto dal CCNL in parola.

Il Direttore ha la facoltà di recedere anteriormente al termine previsto dando un preavviso di due mesi.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio di Amministrazione, può esonerare dall'obbligo di preavviso.

Le parti convengono che nei casi di cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo intervenuto anteriormente alla scadenza del termine, ovvero in caso di mancata conferma, nulla sia dovuto a titolo di risarcimento e/o indennità.

Articolo 4

La sede di lavoro è individuata nella sede legale dell'ESU di Padova, in via San Francesco n. 122.

Articolo 5

Per quanto riguarda l'orario di lavoro, le ferie e il riposo settimanale, si applicano le condizioni previste per i dipendenti della Regione del Veneto appartenenti alla qualifica dirigenziale.

Articolo 6

Il trattamento economico annuo omnicomprensivo spettante al Direttore, al lordo di oneri e ritenute di legge, è quello previsto per i Dirigenti Regionali delle Direzioni di cui alla Legge Regionale del 31 dicembre 2012 n. 54, ed è fissato come segue: Stipendio tabellare annuo lordo euro 45.260,77 per 13 mensilità; Retribuzione di posizione annua lorda euro 56.218,29 per 13 mensilità; Vacanza contrattuale: euro 316,81; Retribuzione di risultato: in relazione alla valutazione delle prestazioni, fino ad un massimo di euro 10.147,91 annui lordi previa verifica annuale del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Le parti convengono che il presente contratto, durante la propria vigenza, recepirà automaticamente eventuali disposizioni normative e contrattuali statali e regionali – anche di natura economica – che dovessero intervenire successivamente per disciplinare la materia.

Al Direttore spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio documentate ed effettivamente sostenute per l'espletamento dei compiti istituzionali.

Articolo 7

Il Direttore viene iscritto per il trattamento di quiescenza, assistenza e previdenza, ai relativi istituti previsti per i dirigenti di ruolo, nel rispetto delle vigenti norme in materia.

Articolo 8

Nel caso d'interruzione continuativa del servizio per malattia o infortunio non dipendente da causa di servizio, l'Azienda conserva l'incarico al Direttore per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi durante il quale gli corrisponde l'intera retribuzione.

Allo scadere del termine indicato, ove perduri lo stato di malattia o infortunio, l'Azienda provvede al riconoscimento del 50,00% della retribuzione sino ad un massimo di ulteriori sei mesi, decorsi i quali potrà rescindere il rapporto di lavoro. Nel caso invece di malattia o infortunio dipendente da causa di servizio, l'Azienda conserva al prestatore di lavoro l'incarico, corrispondendogli l'intera retribuzione fino ad accertata guarigione o fino a quando sia stata accertata un'invalidità permanente, totale o parziale, che sia tale da non consentire la ripresa delle normali attribuzioni.

In ogni caso il periodo di conservazione dell'incarico e di corrispondenza della retribuzione non può superare la data di scadenza del contratto.

Articolo 9

Il Direttore è tenuto al rispetto di tutti i doveri corrispondenti al ruolo ricoperto e ad osservare il codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, nazionale ed aziendale. Al Direttore si applicano le norme disciplinari nelle forme e nei modi stabiliti dal C.C.N.L. relativo al Personale dell'Area delle Funzioni Locali.

Articolo 10

Al Direttore si applicano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile previste per i dipendenti della pubblica amministrazione.

Articolo 11

L'incarico di Direttore è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro subordinato.

Il Sig. dichiara pertanto sotto la propria responsabilità:

- di non avere in essere altri rapporti di lavoro con altre Amministrazioni Pubbliche o soggetti privati;
- di non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità/incompatibilità ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art.1, commi 49 e 50, della legge 190/2012";

- la veridicità del curriculum presentato per il conferimento dell'incarico.

Il verificarsi di una delle suddette condizioni ovvero la non veridicità del curriculum presentato costituisce giusta causa di recesso.

Il Direttore può svolgere incarichi occasionali o temporanei, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, secondo la disciplina prevista dall'art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

Articolo 12

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rimanda alle norme del Codice Civile, al D. Lgs. 81/2015, alla L.R. 8/1998 ed, in via residuale, alla legislazione comunitaria, nazionale, regionale e al C.C.N.L. vigente relativo al Personale dell'Area delle Funzioni Locali.

Con la sottoscrizione del presente contratto, il Direttore dichiara di avere ricevuto l'informativa privacy e copia del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'ESU di Padova.

Articolo 13

Il Foro competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è esclusivamente il Tribunale di Padova.

Articolo 14

Il presente contratto è redatto in esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi di quanto previsto al punto 25, tabella B), allegata al DPR n. 642/1972 e dell'imposta di registro, come previsto al punto 10 della Tabella allegata al DPR n. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto per pieno ed incondizionato assenso da entrambe le parti.

Padova, lì

per l'A.R.D.S.U. - ESU di Padova

Il Presidente del Consiglio

di Amministrazione

.....

Il Contraente

.....